



Data 05.07.2011

Protocollo H1.2011.0020307

Al Direttore Generale  
della Direzione Famiglia,  
Conciliazione, Integrazione e  
Solidarietà Sociale

Al Direttore Generale  
della Direzione Istruzione,  
Formazione, Lavoro

Ai Direttori Generali  
delle Aziende Ospedaliere  
delle ASL  
delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico

Ai Legali Rappresentanti  
degli IRCCS di diritto privato

Al Direttore  
dell'Ufficio Scolastico Regionale

LORO SEDI

**Oggetto: Certificazione di Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA)**

Al fine di rispondere ad alcune richieste di chiarimento in merito all'oggetto pervenute a questa Direzione Generale e facendo seguito a quanto previsto dalla:

- Legge Nazionale 8 ottobre 2010 n. 170 "Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico", che all'Art. 3 prevede che "la diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal SSN possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate"
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 4 "Disposizioni in favore dei soggetti con Disturbi Specifici di Apprendimento", che a sua volta già prevedeva l'"identificazione di centri di riferimento per la diagnosi e il trattamento dei soggetti con DSA presso le UONPIA delle strutture pubbliche e private accreditate"

si precisa che la diagnosi di DSA può essere effettuata:

- dalle UONPIA delle strutture pubbliche e private accreditate
- in alternativa da operatori di altre strutture specialistiche che abbiano in carico gli utenti

In entrambi i casi, essa deve avvenire secondo i criteri previsti dalle Linee di Indirizzo regionali per la NPIA (DGR 6860/2008) e dalla *Consensus Conference* nazionale per i DSA del 2007.

Per la diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento sono quindi necessari:

- la presenza di un'equipe multiprofessionale con competenze specifiche, che includa il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e il terapeuta del linguaggio
- l'utilizzo per la valutazione della testistica validata e standardizzata indicata dalla *Consensus Conference*, esplorando le necessarie componenti cognitive, psicologiche, neurologiche, sensoriali e neuropsicologiche

Il percorso diagnostico deve comprendere la restituzione ai genitori di una relazione clinica chiara e dettagliata, redatta secondo quanto indicato nel documento di intesa PARCC del 2011 per i DSA, che includa: la codifica diagnostica secondo la classificazione ICD-10, il percorso di valutazione effettuato, le indicazioni di intervento e i riferimenti relativi alla presa in carico.

Alla relazione deve essere allegata l'indicazione dei test effettuati e dei punteggi conseguiti.

Perché la certificazione di DSA possa essere considerata valida per i benefici di legge, essa deve evidenziare chiaramente che la diagnosi è avvenuta secondo quanto sopra indicato, nonché indicare esplicitamente la presenza dei parametri di riferimento essenziali per la diagnosi di DSA (*Consensus Conference* del 2007) ovvero:

- per la dislessia:
  - parametro di velocità di lettura di parole, non parole, brano (valore espresso in sillabe/sec) [Prestazione inferiore a -2D.S.]
  - parametro di correttezza di lettura di parole, non parole, brano [Prestazione inferiore al 5° percentile]
- per la disortografia:
  - parametro di correttezza alla scrittura di parole, non parole, frasi omofone o brano [Prestazione inferiore al 5° percentile]
- per la disgrafia:
  - parametro di fluenza di scrittura [Prestazione inferiore -2 D.S.] e analisi qualitativa della postura, impugnatura e caratteristiche del segno grafico
- per la discalculia:
  - parametro di correttezza e velocità delle componenti di cognizione numerica, procedure esecutive e abilità di calcolo [Prestazione inferiore -2 D.S. dalla fine della 3<sup>a</sup> Scuola primaria di 1° grado ]

In caso di dubbio, l'ente che riceve la certificazione può richiedere un parere alla UONPIA territoriale di riferimento.

Il Dirigente  
Luca Merlino

